Conto corrente con la Posta

Anno 84° — Numero 223

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Venerdì, 24 settembre 1943

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 – 50-033 – 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Nel Regno e Colonie	Abb. annuo L. 100 » semestrale » 50 » trimestrale » 25 Un fascicolo » 2	All'Estero	Abb. annuo L. 200 » semestrale » 100 » trimestrale » 50 Un fascicolo » 4

ALLA PARTE SECONDA

Nel Regno e Colonie	Abb. annuo L. 60 » semestrale » 30 » trimestrale » 15 Un fascicolo » 2	All'Estero	Abb. annuo L. 120 » semestrale » 60 » trimestrale » 30 Un fascicolo » 4

Al solo «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

Nel Regno e Colonie . . . . { Abbonamento annuo . . L. 50 — Un fascicolo - Prezzi vari. | All'Estero . . . . { Abbonamento annuo . . L. 100 — Un fascicolo Prezzi vari raddoppiati.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono: in ROMA - presso l'Ufficio " Inserzioni „ della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. L'Agenzia della Libreria dello Stato in Milano (Galleria Vittorio Emanuele, 3), è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

ORDINANZA N. 3 DEL COMANDO DELLA CITTA' APERTA DI ROMA, 14 settembre 1943.
Nomina di Commissari ministeriali.

COMANDO DELLA CITTA' APERTA DI ROMA

Ordinanza n. 3.

Tenuto conto che:

— la presente situazione militare non consente il normale svolgimento dell'attività politica da parte dei Ministri e richiede l'immediato intervento dell'Autorità militare onde assicurare, nell'interesse del Paese, la prosecuzione dell'attività tecnica ed amministrativa dei Ministeri;

— è opportuno affidare tale compito a personalità fornite di adeguata competenza specifica, nelle varie branche dell'Amministrazione, sicchè si rende consigliabile prescegliere nell'ambito di ciascuna Amministrazione;

Dispongo:

Art. 1.

Sono nominati, per ciascun Ministero, i seguenti Commissari:

Presidenza del Consiglio dei Ministri: dott. Gian Giacomo Bellazzi;
Affari esteri: dott. Augusto Rosso;
Interno: dott. Lorenzo La Via;
Africa Italiana: dott. Enrico Cerulli;
Grazia e giustizia: dott. Giovanni Novelli;
Finanze: dott. Ettore Cambi;
Educazione nazionale: dott. Giuseppe Giustini;
Lavori pubblici: ing. Paolo Salatino;
Agricoltura: prof. Vittorio Ronchi;
Comunicazioni: ing. Luigi Velani;

Industria, commercio e lavoro: dott. Ernesto Santoro;
Cultura popolare: dott. Amedeo Tosti;
Scambi e valute: dott. Francesco Cremonese;
Produzione bellica: dott. Francesco Liguori.

Art. 2.

I Commissari esercitano, nell'àmbito delle leggi vigenti, tutte le funzioni tecniche, amministrative, regolamentari, disciplinari devolute ai Ministri e li sostituiscono a tutti gli effetti, assumendo in proprio la responsabilità della condotta dei rispettivi Ministeri.

Art. 3.

L'incarico di Commissario non comporta alcun emolumento.

Roma, addì 14 settembre 1943

Il Generale di Divisione
Comandante
G. Calvi di Bergolo

(2912)

ORDINANZA N. 6 DEL COMANDO DELLA CITTA APERTA DI ROMA, 16 settembre 1943.
Nomina dei Commissari per i Ministeri militari.

COMANDO DELLA CITTA' APERTA DI ROMA

Ordinanza n. 6.

A seguito dell'ordinanza n. 3 in data 14 settembre 1943;

Dispongo:

Art. 1.

Sono nominati Commissari per i seguenti Ministeri: *Guerra*: Generale di Corpo d'armata nella riserva Remo Gambelli; *Marina*: Ammiraglio di Divisione Emilio Ferreri; *Aeronautica*: Generale A.A. pilota Aldo Urbani.

Art. 2.

I Commissari di cui all'articolo precedente, nell'ambito delle leggi vigenti, esercitano le funzioni di carattere esclusivamente amministrativo ed assistenziale devolute ai Ministri e li sostituiscono in dette funzioni a tutti gli effetti, assumendo in proprio la responsabilità della condotta del rispettivo Ministero.

Art. 3.

L'incarico di Commissario non comporta alcun emolumento.

Roma, addì 16 settembre 1943

Il Generale di Divisione
Comandante
G. Calvi di Bergolo

(2913)

ORDINANZA N. 7 DEL COMANDO DELLA CITTA' APERTA DI ROMA, 17 settembre 1943.
Sfera di competenza dei Commissari ministeriali.

COMANDO DELLA CITTA' APERTA DI ROMA

Ordinanza n. 7.

Considerato che i Commissari dei vari Ministeri sono tenuti a provvedere a tutto quanto possa rendersi necessario per il funzionamento dei rispettivi servizi nelle presenti circostanze;

Dispongo:

I Commissari hanno facoltà di adottare, nella sfera della rispettiva competenza, o di concerto fra essi quando occorra, provvedimenti, anche eccedenti i limiti previsti dall'art. 2 delle ordinanze n. 3 e n. 6 rispettivamente del 14 e del 16 corrente, che siano necessari per l'ordinaria amministrazione dei servizi oppure richiesti da esigenze urgenti e indifferibili dipendenti dall'attuale stato di cose.

Qualora i provvedimenti riflettano materia da regolarsi per legge sarà chiesto su di essi il parere del Consiglio di Stato, che si pronuncerà d'urgenza.

I provvedimenti sono soggetti alla registrazione della Corte dei conti.

Roma, addì 17 settembre 1943

Il Generale di Divisione
Comandante
G. Calvi di Bergolo

(2914)

DETERMINAZIONE DEL COMMISSARIO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA, 23 settembre 1943.
Sospensione delle prescrizioni e dei termini nel comune di Grosseto.

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
IL COMMISSARIO

Vista l'ordinanza n. 3 in data 14 settembre 1943 del Comando della Città aperta di Roma;

Visto l'art. 12 del R. decreto-legge 15 novembre 1925, n. 2071, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562;

Determina:

Art. 1.

Il corso delle prescrizioni e quello dei termini tanto legali quanto convenzionali, portanti decadenza da una azione, eccezione o diritto qualsiasi, che fossero per scadere dal 9 settembre 1943 al 9 novembre 1943, sono sospesi nel comune di Grosseto a tutto il giorno 9 novembre predetto.

Per le cambiali emesse anteriormente alla data della presente determinazione, aventi la scadenza tra l'8 settembre 1943 ed il 9 novembre 1943 e pagabili da debitori residenti nel comune di Grosseto, il termine della scadenza è sospeso fino a tutto il giorno 9 novembre 1943.

Art. 2.

La presente determinazione entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 23 settembre 1943

Il Commissario: NOVELLI

(2915)

DETERMINAZIONE DEL COMMISSARIO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA, 24 settembre 1943.

Sospensione delle prescrizioni e dei termini nel comune di Sulmona.

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
IL COMMISSARIO

Vista l'ordinanza n. 3 in data 14 settembre 1943 del Comando della Città aperta di Roma;

Visto l'art. 12 del R. decreto-legge 15 novembre 1925, n. 2071, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562;

Determina:

Art. 1.

Il corso delle prescrizioni e quello dei termini tanto legali quanto convenzionali portanti decadenza da una azione, eccezione o diritto qualsiasi, che fossero per scadere dal 2 settembre 1943 al 2 novembre 1943, sono sospesi nel comune di Sulmona a tutto il giorno 2 novembre predetto.

Per le cambiali emesse anteriormente alla data della presente determinazione, aventi la scadenza tra il 1° settembre 1943 ed il 2 novembre 1943 e pagabili da debitori residenti nel comune di Sulmona, il termine della scadenza è sospeso fino a tutto il giorno 2 novembre 1943.

Art. 2.

La presente determinazione entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 24 settembre 1943

Il Commissario: NOVELLI

(2916)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DEL LAVORO

Riassunto del provvedimento P. 795 del 17 settembre 1943 relativo ai prodotti ausiliari per l'industria tessile e conciaria.

Con decorrenza dal giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, il Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro con provvedimento P. 795 del 17 settembre c. a., ha vietato la produzione e la vendita di solforicinati, oli emulsivi, impermeabilizzanti, antipiega, incollanti, disincollanti, solfoleati e degras, che non corrispondano ai tipi previsti nella seguente tabella.

I prezzi fissati per ogni prodotto si riferiscono alle vendite fatte dal fabbricante all'utilizzatore, per merce resa franco stabilimento partenza, imballata, con imballo a rendere, in porto franco alla stazione del mittente. Oltre al prezzo al quintale viene stabilito nella tabella il prezzo a grado per le variazioni in più o in meno che saranno apportate sul prezzo base, in relazione ad eventuali forniture di prodotto a concentrazione maggiore o minore di quella prevista per il prodotto base.

PRODOTTI	Prezzo al quintale Lire	Prezzo a grado quintale Lire
Ausiliari per l'industria tessile:		
1) *Solforicinati*:		
a) tipo comune al 40 % in peso di materie grasse	1.250	31
b) tipo ad alta solfonazione al 40 % in peso di materie grasse.	2.430	60
2) *Oli emulsivi al 36 %*:		
in peso di materie grasse (esclusi oli minerali)	1.115	31
3) *Impermeabilizzanti al 40 %*:		
a) a due bagni al 40 % di materie grasse	1.870	46
b) a bagno unico al 40 % di materie grasse	2.470	61
4) *Antipiega al 40 %* di residuo secco in resina utile	1.300	—
5) *Incollanti al 50 %*:		
a) al 30 % di materie grasse e 20 % di prodotti collanti (esclusi oli essicativi)	1.090	—
b) al 30 % di materie grasse e 20 % oli essicativi	1.460	29
6) *Disincollanti al 30 %* di materie grasse e 45 % di solventi . .	2.220	—
7) *Solfoleati* al 40 % in peso di oli vegetali	1.200	30
Ausiliari per l'industria conciaria:		
8) *Solfoleati al 75 %* in peso in oli vegetali	2.250	30
9) *Solfoleati al 75 %* in peso di oli vegetali ed oli di pesce . .	2.600	34
10) *Solfoleati al 75 %* di peso di oli vegetali, oli pesce, oli minerali	2.435	32
11) *Dègras al 75 %* di oli vegetali e di oli di pesce (minimo 5 % di dègragene)	2.600	20

(2907)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per affogliamento di certificati del prestito Redimibile 3,50 % (1934)

(1ª *pubblicazione*). **Avviso n. 1.**

E' stato chiesto l'affogliamento del certificato del P. R. 3,50 % (1934), n. 163968, del capitale nominale di L. 5600, intestato a Magaldi Giovanni di Giovanni, dom. a S. Costantino di Rivello (Potenza).

Essendo detto certificato mancante del mezzo foglio (3ª e 4ª pagina) nel quale sono riportati i titoli unitari attribuiti al certificato stesso, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano sate notificate opposizioni, si provvederà alla chiesta operazione ai sensi dell'art. 169 del vigente regolamento generale del Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298.

Roma, addì 23 luglio 1943

Il direttore generale: POTENZA

(2566)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO

Media dei cambi e dei titoli del 1° settembre 1943 - N. 154

Afghanistan (I)	1,40	Islanda (I)	2,9897
Albania (cambio fisso	6,25	Lettonia (C)	3,6751
Argentina (U)	4,45	Lituania (C)	3,300[illegible]
Australia (I)	60,23	Messico (I)	3,933
Belgio (C)	3,0418	Nicaragua (I)	3,80
Bolivia (I)	43,70	Norvegia (C)	4,3215
Brasile (I)	0,9928	Nuova Zel. (I)	60,23
Bulgaria (C) (1)	23,42	Olanda (C)	10,09
Id. (C) (2)	22,98	Perù (I)	2,9925
Canadà (I)	15,97	Polonia (C)	380,23
Cile (I)	0,7125	Portogallo (U)	0,795
Cina (Nanchino) (I)	0,8055	Id. (C)	0,7975
Columbia (I)	10,87	Romania (C)	10,5263
Costarica (I)	3,372	Russia (I)	3,5860
Croazia (C)	38 —	Salvador (I)	7,60
Cuba (I)	19 —	Serbia (I)	38 —
Danimarca (C)	3,9698	Slovacchia (C)	65,40
Egitto (I)	75,28	Spagna (C) (1)	173,61
Equador (I)	1,28	Id. (C) (2)	169,40
Estonia (C)	4,697	S. U. America (I)	19 —
Finlandia (C)	38,91	Svezia (U)	4,53
Francia (I)	38 —	Id. (C)	4,529
Germania (U) (C)	7,6045	Svizzera (U)	441 —
Giappone (U)	4,475	Id. (C)	441 —
Gran Bret. (I)	75,28	Tailandia (I)	4,475
Grecia (C)	12,50	Turchia (C)	15,29
Guatemala (I)	19 —	Ungheria (C) (1)	4,67976
Haiti (I)	3,80	Id. (C) (2)	4,56395
Honduras (I)	9,50	Unione S. Afr. (I)	75,28
India (I)	5,76	Uruguay (I)	10,08
Iran (I)	1,110[illegible]	Venezuela (I)	5,7

(U) Ufficiale — (C) Compensazione — (I) Indicativo.
(1) Per versamenti effettuati dai creditori in Italia.
(2) Per pagamenti a favore dei creditori italiani.

Rendita 3,50 % (1906)	85,05
Id. 3,50 % (1902)	83,65
Id. 3 % lordo	69 —
Id. 5 % (1935)	73,175
Redimib. 3,50 % (1934)	66,99
Id. 5 % (1936)	76,075
Id. 4,75 % (1924)	494,35
Obblig. Venezie 3,50 %	94,95
Buoni novennali 4 % (15-12-43)	96,875
Id. 5 % (1944)	95 —
Id. 5 % (1949)	75,70
Id. 5 % (15-2-50)	75,25
Id. 5 % (15-9-50)	74,575
Id. 5 % (15-4-51)	75,50

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO

Media dei cambi e dei titoli del 7 e 8 settembre 1943. nn. 158 - 159

Afghanistan (I)	1,40	Islanda (I)	2,9897
Albania (cambio fisso	6,25	Lettonia (C)	3,6751
Argentina (U)	4,45	Lituania (C)	3,3003
Australia (I)	60,23	Messico (I)	3,933
Belgio (C)	3,0418	Nicaragua (I)	3,80
Bolivia (I)	43,70	Norvegia (C)	4,3215
Brasile (I)	0,9928	Nuova Zel. (I)	60,23
Bulgaria (C) (1)	23,42	Olanda (C)	10,09
Id. (C) (2)	22,98	Perù (I)	2,9926
Canadà (I)	15,97	Polonia (C)	380,23
Cile (I)	0,7125	Portogallo (U)	0,7950
Cina (Nanchino) (I)	0,8055	Id. (C)	0,7975
Columbia (I)	10,87	Romania (C)	10,5263
Costarica (I)	3,372	Russia (I)	3,5860
Croazia (C)	38 —	Salvador (I)	7,60
Cuba (I)	19 —	Serbia (I)	38 —
Danimarca (C)	3,9698	Slovacchia (C)	65,40
Egitto (I)	75,28	Spagna (C) (1)	173,61
Equador (I)	1,28	Id. (C) (2)	169,40
Estonia (C)	4,697	S. U. America (I)	19 —
Finlandia (C)	38,91	Svezia (U)	4,53
Francia (I)	38 —	Id. (C)	4,529
Germania (U) (C)	7,6045	Svizzera (U)	441 —
Giappone (U)	4,475	Id. (C)	441 —
Gran Bret. (I)	75,28	Tailandia (I)	4,475
Grecia (C)	12,50	Turchia (C)	15,29
Guatemala (I)	19 —	Ungheria (C) (1)	4,67976
Haiti (I)	3,80	Id. (C) (2)	4,56395
Honduras (I)	9,50	Unione S. Afr. (I)	75,28
India (I)	5,76	Uruguay (I)	10,08
Iran (I)	1,110	Venezuela (I)	5,70

(U) Ufficiale — (C) Compensazione — (I) Indicativo.
(1) Per versamenti effettuati dai creditori in Italia.
(2) Per pagamenti a favore dei creditori italiani.

Rendita 3,50 % (1906)	92,925
Id. 3,50 % (1902)	83,50
Id. 3 % lordo	68,75
Id. 5 % (1935)	69,05
Redimib. 3,50 % (1934)	63,675
Id. 5 % (1936)	73,775
Id. 4,75 % (1924)	491,35
Obblig. Venezie 3,50 %	95 —
Buoni novennali 4 % (15-12-43)	95 —
Id. 5 % (1944)	93,60
Id. 5 % (1949)	69,025
Id. 5 % (15-2-50)	69,525
Id. 5 % (15-9-50)	69,125
Id. 5 % (15-4-51)	69,425

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.